



## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

Registro Generale n. 1042 del 25-09-2012

Registro Settore n. 178 del 25-09-2012

#### ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA - Art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004. Comune di Montefortino. Realizzazione di opere di contenimento in terra rinforzata eseguite in assenza di atti autorizzativi. Richiedente: Biondi Enrico.**

#### IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata dal Sig. Biondi Enrico, cod. fisc. BND NRC 47M20 F520X, in qualità di legale rappresentante della ditta proprietaria Soc. "EFIL S.r.l.", intesa ad ottenere l'accertamento della compatibilità paesaggistica per opere di contenimento in terra rinforzata eseguite in assenza di atti autorizzativi in Comune di Montefortino, Località Vetice, zona la Roccaccia, come meglio descritte nell'istruttoria sotto citata;

Visto l'art. 167 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

Visto il DPCM 12.12.2005 e relativo accordo Regione Marche- Mi BAC n. 12670 del 19.12.2007;

Visto il Regolamento 03.06.1940, n. 1357;

Visto l'art. 1 della Legge 22.07.1975, n. 382;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i. e la L. R. 7/2004 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 14.03.1991;

Viste la Legge Regionale 05.08.1992, n. 34 e s.m.i.;

Visto il R.D.L. n. 3267 del 19.12.1923;

Vista la verifica di compatibilità paesaggistica di cui al documento istruttorio dell'Ufficio Protezione Bellezze Naturali, emesso con parere favorevole al rilascio dell'accertamento della compatibilità paesaggistica, in data 24 settembre 2012, che di seguito si riporta integralmente:

“””””Sono stati esaminati per quanto di competenza gli elaborati relativi agli interventi in oggetto ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art.167, comma 4 del D.Lgs 42/2004 per interventi realizzati su aree di interesse paesaggistico.

Da quanto rilevato in fase di istruttoria trattasi di opere realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica e pertanto il procedimento in esame viene definito ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Decreto Legislativo 42/2004 in base al quale questa Amministrazione dovrà accertare la compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi di cui alla lettera a) comma 4 dell'art. 167 del citato Decreto.

L'istanza intesa ad ottenere l'accertamento della compatibilità paesaggistica risulta inviata dal Montefortino con nota prot. n. 2760 del 26/06/2012, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con prot. n. 24376 del 28/06/2012, unitamente alla seguente documentazione:

- Domanda sottoscritta dal Sig. Biondi Enrico in qualità di legale rappresentante della ditta proprietaria: Soc. "EFIL S.r.l.;
- Stralcio del P.d.F. vigente e stralcio del P.R.G. adottato dal Comune con Delibera n. 6 del 10/02/2010 per la zona interessata con visto comunale e relative N.T.A.;
- Copia dell'Ordinanza comunale n. 17/12 di sospensione dei lavori;
- N. 6 copie dei seguenti elaborati:
  - All. 1 Documentazione sulla proprietà – Prescrizioni urbanistiche;
  - All. 2 Rilievo opere realizzate e sezioni;
  - All. 3 Documentazione fotografica;
  - All. 4 Relazione tecnica;
  - All. 5 Relazione paesaggistica;
  - All. 6 Verifica al PPAR e altre norme;
  - Indagine geologica con valutazione sismica sito specifica
  - Tabulati di calcolo terre rinforzate verifiche di stabilità;

Lo scrivente Servizio in data 3 agosto 2012 ha effettuato un sopralluogo accertativo nell'area interessata, al fine di verificare lo stato dei luoghi per procedere all'istruttoria di competenza.

Con nota prot. n. 29697 del 09/08/2012, lo scrivente Servizio ha chiesto il parere vincolante del Soprintendente ai sensi dell'art. 167 commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004 per l'accertamento della compatibilità paesaggistica ed ha trasmesso in duplice copia la documentazione pervenuta dal Comune competente unitamente ad una relazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente una proposta di provvedimento.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche con nota prot. n. 14480 del 07/09/2012 acquisita con prot. n. 33444 del 18/09/2012, ha espresso parere favorevole all'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi di quanto previsto dal comma 5 art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.

#### **Descrizione dell'intervento:**

Le opere per le quali è stata presentata richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica riguardano movimentazioni di terreno con formazione di terre armate realizzate in assenza di titolo abilitativo nell'appezzamento di proprietà della Società "Efil Srl di Biondi Enrico & C." in Località Vetice, zona la Roccaccia, censito al NCT del Comune Montefortino al foglio n. 26 particelle 346, 347, 390, 392 e al foglio 28 particelle 240, 241, 242, 243, 244, 111, 200, 305, 307, 309, 311, 313.

Le opere eseguite hanno determinato una modifica sostanziale e definitiva dello stato dei luoghi, come risulta dalla nota del Corpo Forestale dello Stato citata nell'Ordinanza di sospensione lavori n. 17/2012 emessa dal Comune di Montefortino in data 09/04/2012.

Nella relazione tecnica prodotta con gli elaborati allegati alle richiesta di accertamento delle compatibilità paesaggistica si precisa che "dette opere sono state realizzate allo scopo di creare sentieri con rimodellazione delle scarpate e allo scopo di consolidare le stesse da fenomeni gravitativi localizzati".

I Tecnici incaricati dalla proprietà, dopo aver premesso che le terre rinforzate realizzate possono considerarsi opere di sostegno a gravità, costruite secondo i principi di ingegneria naturalistica in quanto permettono lo sviluppo del rinverdimento del paramento esterno, hanno dichiarato che è accertata l'idoneità dimensionale e strutturale delle terre rinforzate realizzate, anche in relazione alla natura del terreno ed ai fenomeni gravitativi presenti in sito dovuti al dilavamento e ruscellamento diffuso.

Nella verifica di stabilità contenuta nella relazione geologica si afferma che il rinforzo orizzontale delle terre avviene tramite maglia metallica a doppia torsione tessuta con trafilato di ferro ed il paramento esterno è ulteriormente rinforzato da barrette metalliche poste all'interno della rete.

L'opera risulta realizzata con successive sovrapposizioni di strati di rilevati in terra, ciascuno dell'altezza di circa cm 70, con altezze complessive differenziate in base alla morfologia dell'area interessata, a partire da cm 80 fino alla massima altezza di m 4,50.

Il progetto di ultimazione delle opere prevede, a completamento del rilevato rinforzato, la realizzazione, sulla base, di fossetti in pietrame per la raccolta delle acque di scolo e il rinverdimento del paramento inclinato.

Nella relazione paesaggistica il progettista afferma che verranno adottate soluzioni per garantire la protezione delle superfici di intervento da fenomeni di infiltrazione e/o ruscellamento derivanti dall'azione delle acque meteoriche e si provvederà all'idrosemina con piante ed essenze floristiche autoctone, per il completo e totale rinverdimento del paramento inclinato.

Al fine di verificare le modificazioni allo stato dei luoghi prodotte dai lavori realizzati, lo scrivente Servizio, in data 3 agosto 2012, ha effettuato un sopralluogo nell'area interessata. Si è riscontrato che la percettibilità visiva delle opere eseguite risulta limitata ad alcune aree circostanti la zona di intervento; di conseguenza le opere di contenimento in terra rinforzata effettuate hanno un impatto di poco rilievo rispetto all'area montana di grande valore naturalistico che definisce il paesaggio circostante.

Tuttavia, al fine di ottimizzare l'inserimento dell'intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela si ritiene necessario che la sistemazione finale delle aree sia oggetto di particolare attenzione salvaguardando il paesaggio e le caratteristiche naturali del territorio, procedendo, tra l'altro, al rinverdimento delle scarpate mediante piantumazione di specie autoctone.

### **Vincoli esistenti**

Dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di acquisto e dalle planimetrie stralcio degli strumenti urbanistici prodotte, risulta che l'area interessata ricade in zona E agricola, sia nel vigente Programma di Fabbricazione sia nel P.R.G. adottato definitivamente del Comune di Montefortino con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2010.

Inoltre dalla relazione prodotta dai tecnici incaricati risulta che:

- L'area di intervento ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini istituito con D.P.R. 6 agosto 1993;
- L'area di intervento ricade in zona paesisticamente vincolata ai sensi del D.Lgs.n.42/2004: art. 142 comma 1 lett. "f" che tutela per legge *"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi"*;
- In merito ai sottosistemi tematici e agli ambiti di tutela del Piano Paesistico Ambientale Regionale l'intervento ricade all'interno di:
  - sottosistema Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico GA di eccezionale valore;
  - sottosistema Botanico Vegetazionale BA di eccezionale valore
  - l'area è compresa in fascia appenninica.

### **Parere in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica**

In relazione a quanto sopra esposto, vista la tipologia dell'intervento realizzato e considerate le alterazioni allo stato dei luoghi ed al contesto ambientale interessato introdotte dall'esecuzione delle opere di contenimento in terra rinforzata, ai sensi delle citate leggi ed ai soli fini paesaggistici, si ritiene possa essere espresso

### **PARERE FAVOREVOLE**

in ordine ai lavori realizzati e quindi possa essere accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori realizzati ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Decreto Legislativo 42/2004, purché la sistemazione finale delle aree di intervento sia oggetto di particolare attenzione progettuale e attuativa salvaguardando il paesaggio e le caratteristiche naturali del territorio e, ai fini di ottimizzare l'inserimento dell'intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i movimenti di terra dovranno essere limitati alle porzioni strettamente necessarie per le opere di finitura superficiali, senza ulteriori alterazioni dei profili del terreno esistenti;
- dovranno essere realizzate adeguate opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche per un regolare deflusso a valle;
- al fine di mitigare l'impatto dell'intervento riconducendo il più possibile allo stato originario l'aspetto dell'ambiente interessato dall'intervento e per evitare fenomeni di ruscellamento e di smottamento, si dovrà procedere al rimboschimento e all'inerbimento delle scarpate mediante piantumazione di specie autoctone;
- venga acquisito il nulla osta di competenza dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Il Comune dovrà verificare l'attuazione delle prescrizioni sopra formulate, effettuare la verifica dell'attecchimento delle nuove essenze e, in caso di presenza di altri vincoli, acquisire i pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela degli stessi.

Prima del rilascio della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.lgs 42/2004 s.m.i., il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria dovrà

essere determinato dal Comune di Montefortino, previa perizia di stima, prima del rilascio dell'atto definitivo.\*\*\*\*\*

Vista la documentazione allegata alla richiesta sopracitata;

Rilevato che la zona interessata è soggetta a regime vincolistico ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in applicazione dell'art. 142 comma 1 lett. "f" che tutela per legge "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" in quanto ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Viste le Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato con delibera Amministrativa del Consiglio regionale n. 197/89 per le aree oggetto di intervento ricadenti nel territorio del Comune di Montefortino;

Visto il PdF vigente e il PRG adottato definitivamente dal Comune di Montefortino;

Visto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, espresso con nota prot. n. 14480 del 07/09/2012;

Accertata la conformità del procedimento e relativa istruttoria, a quanto stabilito dall'art. 4 della Legge Regionale n° 34/2008;

Visto lo Statuto Provinciale approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 14/01/2010;

## **D E T E R M I N A**

1. di accertare la compatibilità paesaggistica, per quanto di competenza ed ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'art. 167 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, e della L.R. 34/92, preso atto del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche e della verifica di cui al documento istruttorio, in merito alla realizzazione di opere di contenimento del terreno in terra rinforzata in Località Vetice, zona la Roccaccia del Comune di Montefortino purché, ai fini di ottimizzare l'intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - i movimenti di terra dovranno essere limitati alle porzioni strettamente necessarie per le opere di finitura superficiali, senza ulteriori alterazioni dei profili del terreno esistenti;
  - dovranno essere realizzate adeguate opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche per un regolare deflusso a valle;
  - al fine di mitigare l'impatto dell'intervento riconducendo il più possibile allo stato originario l'aspetto dell'ambiente interessato dall'intervento e per evitare fenomeni di ruscellamento e di smottamento, si dovrà procedere al rimboschimento e all'inerbimento delle scarpate mediante piantumazione di specie autoctone;
  - venga acquisito il nulla osta di competenza dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
2. di incaricare il Comune a determinare l'importo della sanzione pecuniaria, previa perizia di stima, tenendo presente che ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;
3. di demandare al Comune il rilascio della compatibilità paesaggistica solo successivamente alla riscossione della suddetta sanzione pecuniaria;

4. di incaricare altresì il Comune a verificare l'attuazione delle prescrizioni sopra formulate, effettuare la verifica dell'attecchimento delle nuove essenze e, in caso di presenza di altri vincoli, acquisire i pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela degli stessi;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
  - al richiedente, al Comune interessato ed al Parco Nazionale dei Monti Sibillini con allegata documentazione di rito;
  - alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona;
  - al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto;di comunicare il provvedimento all'Assessore competente in occasione dell'invio dell'elenco mensile riepilogativo delle determinazioni dirigenziali;
6. di procedere alla sua pubblicazione sul sito web della Provincia di Fermo ([www.provincia.fm.it](http://www.provincia.fm.it));

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della presente Comunicazione.

Il Responsabile del procedimento  
SAURO CENSI

Il Dirigente del Settore  
Ing. IVANO PIGNOLONI

Il presente atto viene pubblicato in elenco